

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2465-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo prioritario nei confronti dei connazionali che operano all'estero è di assicurare loro, attraverso una rete di accordi bilaterali con i Paesi ospitanti, condizioni previdenziali soddisfacenti e possibilmente omogenee.

La Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, stipulata a Roma il 7 giugno 1988, si inserisce appunto nell'orientamento volto ad instaurare accordi di sicurezza sociale con gli Stati nei quali consistente è la presenza italiana.

La costanza di questa politica va messa in evidenza per correggere un ricorrente giudizio di disattenzione della madre patria verso coloro che operano oltre confine.

Se indubbiamente le istanze emerse dalla 2ª Conferenza nazionale dell'emigrazione esigono una più consona e sollecita azione legislativa d'intervento, da parte del Parlamento e del Governo, per dare organica attuazione al «pacchetto emigrazione», resta un punto qualificante della politica italiana il perseguimento di un'ampia tutela previdenziale che, per proteggere anche le fasce più deboli degli anziani e degli indigenti, esige di essere integrata con la previsione di un assegno sociale da erogare al verificarsi di obiettive condizioni di bisogno.

La stipulazione di una Convenzione di sicurezza sociale con il Venezuela era stata da tempo richiesta dall'Italia alle autorità di governo venezuelane.

A tale risultato si è giunti dopo un'insistente azione diplomatica che si è dispiegata, con alterne vicende, dagli anni Sessanta fino al 1986, allorchè è stato siglato un *memorandum* che ha introdotto il negoziato vero e proprio. La Convenzione recepisce sostanzialmente l'evoluzione normativa intervenuta sia nelle legislazioni sociali dei due Paesi, sia nella normativa internazionale.

I principi a cui essa si ispira, riflettono:

- la parità di trattamento;
- l'assimilazione dei periodi di assicurazione sociale compiuti nei due Paesi;
- l'unicità della legislazione applicabile ai rapporti di lavoro;
- la totalizzazione dei periodi di assicurazione sociale ai fini del conseguimento dei diritti alle prestazioni previste dalle rispettive legislazioni;
- la «proratizzazione» delle prestazioni pensionistiche maturate mediante la totalizzazione dei periodi;
- la salvaguardia dei diritti previdenziali autonomi, maturati cioè indipendentemente dalla totalizzazione;
- la trasferibilità delle prestazioni;
- la istituzione di efficaci forme di collaborazione amministrativa.

La Convenzione, oltre al regime generale obbligatorio delle pensioni, alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi ed ai regimi sostitutivi del regime generale, si applica anche all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alle prestazioni economiche di malattie e maternità. La regola base è quella dell'assoggettamento dei lavoratori alla legislazione del Paese di lavoro, salvo alcune eccezioni per determinate categorie di lavoratori. Queste eccezioni riguardano i lavoratori che le imprese di uno Stato distaccano per periodi determinati nel territorio dell'altro Stato; il personale viaggiante delle compagnie di trasporto aereo e navale; i dipendenti pubblici di uno Stato contraente che svolgono le loro funzioni nell'altro Stato.

Circa la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi, è da segnalare che tale meccanismo interviene solo quando i periodi compiuti nei singoli Paesi non sono sufficienti per maturare il diritto alle prestazioni previste dalle rispettive legislazioni. In tal caso, le prestazioni si

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

calcolano con il sistema del *pro rata temporis*, vale a dire in misura proporzionale ai periodi maturati in ciascun Paese.

Questi, in sintesi, i dati significativi dell'accordo di sicurezza sociale italo-venezuelano, che riecheggia analoghe convenzioni in atto con Stati che ospitano comunità italiane.

L'approvazione dello strumento di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione obbe-

disce pertanto a criteri di equiparazione per coloro che hanno operato od operano in Venezuela allo *status* previdenziale in godimento da parte di connazionali che hanno operato od operano in altri Paesi ospitanti. In questo senso la Commissione affari esteri, all'unanimità, raccomanda il disegno di legge - nel testo da essa proposto - all'Assemblea.

FIORET, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

22 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

22 gennaio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, che il comma 1 dell'articolo 3 sia formulato come segue: «1. - All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.411.000.000 per l'anno 1991, in lire 18.100.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali"».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.411.000.000 per l'anno 1990, in lire 18.100.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.411.000.000 per l'anno 1991, in lire 18.100.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico.